



COMUNE DI OSTELLATO
Provincia di Ferrara

REVISORE DEI CONTI

VERBALE N.13 del 19/07/2021

OGGETTO: Parere sulla costituzione del Fondo delle Risorse Decentrate anno 2021 e sull'ipotesi di Contratto Collettivo Integrativo (personale non dirigente) parte economica per l'anno 2021 del Comune di OSTELLATO.

Il Revisore dei Conti del Comune di Ostellato provincia di Ferrara, nominato con Delibera Consiliare n. 41 del 24.7.2018, nella persona del Rag. Cristiano Sampaoli;

Premesso che con prot. Unione 20215 del 13/07/2021 è stata trasmessa al Revisore dei Conti la seguente documentazione al fine della certificazione della costituzione del Fondo delle Risorse Decentrate per l'anno 2021 e dell'ipotesi di accordo del "Contratto Collettivo integrativo (CCI) parte economica 2021 connesso al CCI triennio 2019/2021 sottoscritto il 16/05/2019 del personale non dirigente del Comune di Ostellato":

- La Relazione Illustrativa e Relazione Tecnico-Finanziaria al Contratto Collettivo Integrativo – Parte economica anno 2020 per il personale non dirigente del Comune di Ostellato (Articolo 40, comma 3-sexies, Decreto Legislativo n. 165 del 2001 Circolare MEF -IGOP n. 25 del 19/07/2012 aggiornata con gli schemi pubblicati al link http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/e-GOVERNME1/Schemi-RTF/note_applicative/)
- Le Linee di indirizzo alla contrattazione decentrata per l'anno 2021 approvate con delibera di G.C. n. 33 del 16.04.2021;
- L'ipotesi di CCI parte economica 2021 del Comune di Ostellato per il personale non dirigente sottoscritta il 30.06.2021;
- Il prospetto di calcolo dell'incremento del limite previsto dall'art. 33 comma 2 del DL 34/2019 già allegato alla determinazione Unione n. 165/2021;

Visti:

- l'art. 8, comma 6 del C.C.N.L. 21.05.2018, recante "il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e la relativa certificazione degli oneri sono effettuati dall'organo di controllo competente ai sensi dell'art. 40-bis, comma 1 del D.Lgs.n.165/2001. A tal fine, l'ipotesi di contratto collettivo integrativo definita dalle parti, corredata dalla relazione illustrativa e da quella tecnica, è inviata a tale organo entro dieci giorni dalla sottoscrizione. In caso di rilievi da parte del predetto organo, la trattativa deve essere ripresa entro cinque giorni. Trascorsi quindici giorni senza rilievi, l'organo di governo competente dell'ente può autorizzare il presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione del contratto.";
- l'art.40, comma 3 quinquies del D.Lgs. 30/3/2001, n.165 (testo unico pubblico impiego) testualmente dispone che "...Le pubbliche amministrazioni non possono sottoscrivere in sede decentrata contratti collettivi integrativi in contrasto con i vincoli e con i limiti risultanti dai contratti collettivi nazionali o che disciplinano materie non espressamente delegate a tale livello negoziale, ovvero che comportano oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. Nei casi di violazione dei vincoli e dei limiti di competenza imposti dalla contrattazione

nazionale o dalle norme di legge, le clausole sono nulle, non possono essere applicate...”;

- l’art.40, comma 3 sexies dello stesso decreto prevede che “a corredo di ogni contratto integrativo le pubbliche amministrazioni redigono una relazione tecnico-finanziaria ed una relazione illustrativa, utilizzando gli schemi appositamente predisposti e resi disponibili tramite i rispettivi siti istituzionali dal MEF di intesa con il Dipartimento della Funzione Pubblica. Tali relazioni vengono certificate dagli organi di controllo di cui all’art.40bis, comma 1”;
- l’art. 40 bis del D. Lgs. 30.03.2001 n. 165, così come sostituito dall’art. 55 del D. Lgs. n. 150/2009, che dispone che il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori è effettuato dal collegio dei revisori dei conti, dal collegio sindacale, dagli uffici centrali di bilancio o dagli analoghi organi previsti dai rispettivi ordinamenti. Qualora dai contratti integrativi derivino costi non compatibili con i rispettivi vincoli di bilancio si applicano le disposizioni di cui all'articolo 40, comma 3-quinquies, sesto periodo;

Rilevato che detto controllo va effettuato prima dell’autorizzazione da parte della Giunta Comunale alla firma definitiva dell’accordo stesso;

Preso atto:

- che per effetto delle modifiche introdotte con il comma 456, dell’art.1, della Legge 147/2013 (*Legge di stabilità 2014*) all’art.9, comma 2-bis, del D.L. 78/2010, in ordine alla determinazione dei fondi destinati alla contrattazione integrativa è stata prorogata fino al 31 dicembre 2014, l’operatività del primo periodo dell’articolo 9, comma 2bis, del citato decreto, e sono stati resi strutturali, a decorrere dall’anno 2015 i conseguenti risparmi di spesa, che altrimenti sarebbero stati circoscritti (una tantum) al periodo 2011-2014;
- che nella legge di stabilità (articolo 1, comma 236, legge 28 dicembre 2015, n. 208) era stata introdotta una nuova disposizione finalizzata a contenere i costi del salario accessorio dei dipendenti pubblici: *“nelle more dell’adozione dei decreti legislativi attuativi degli articoli 11 e 17 della legge 7 agosto 2015, n. 124, [...] , a decorrere dal 1° gennaio 2016 l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, [...] , non può superare il corrispondente importo determinato per l’anno 2015 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente”*;
- che l’art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75 del 25.5.2017 prevede testualmente quanto di seguito riportato:
*“Nelle more di quanto previsto dal comma 1, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell’azione amministrativa, assicurando al contempo l’invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, **l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale**, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, **non può superare il corrispondente importo determinato per l’anno 2016**. A decorrere dalla predetta data l’articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato. Per gli enti locali che non hanno potuto destinare nell’anno 2016 risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa a causa del mancato rispetto del patto di stabilità interno del 2015, l’ammontare complessivo delle risorse di cui al primo periodo del presente comma non può superare il corrispondente importo determinato per l’anno 2015, ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio nell’anno 2016”*;
- che in data 21.05.2018 è stato sottoscritto definitivamente il CCNL comparto Funzioni Locali per il triennio 2016/2018, in cui all’art. 67 si disciplina la costituzione del Fondo delle risorse Decentrate;

Visti:

- l'art. 33, D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 giugno 2019, n. 58 (c.d. Decreto "Crescita"), al comma secondo ultimo paragrafo recita testualmente che "Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018";
- il D.M. 17 marzo 2020, emanato in attuazione dell'art. 33, D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 giugno 2019, n. 58 (c.d. Decreto "Crescita"), in cui nelle premesse si specifica che in merito al limite del trattamento economico accessorio di cui all'art. 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è fatto salvo il limite iniziale qualora il personale in servizio sia inferiore al numero rilevato al 31 dicembre 2018;

Vista la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze n. 25 del 19.07.2012;

Visto l'art. 239 del D.Lgs. n. 267/00;

Dato atto che il Comune di Ostellato risulta rispettare il principio di contenimento della spesa per il personale ai sensi dell'art. 1, comma 557, comma 557 *quater* della Legge n. 296 del 27.12.2006, in termini di consuntivo ed in via previsionale, come risulta da diverse analisi effettuate nel corso dell'anno dal Servizio Risorse Umane dell'Unione;

Analizzata attentamente la documentazione trasmessa;

Preso atto:

- che le risorse destinate alla produttività/premialità ed allo sviluppo professionale del personale di cui all'art. 67, del CCNL 21.05.2018, individuate come "Risorse Decentrate", sono suddivise in due tipologie:
 - Risorse Stabili aventi carattere di stabilità, certezza e continuità;
 - Risorse Variabili aventi carattere di eventualità e di variabilità.
- che il fondo delle risorse decentrate per l'anno 2021 del Comune di Ostellato, era stato quantificato, per la parte stabile, con determinazione del dirigente del settore competente in materia di personale dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie n. 165 del 15.04.2021 in complessivi €. 75.582,91, in applicazione delle disposizioni dei contratti collettivi nazionali vigenti nel Comparto Funzioni Locali;
- che a decorrere dal 01/09/2020, in relazione allo scioglimento del Consorzio Struttura ZeroSei ed all'internalizzazione del Servizio di Nido con contestuale attivazione della gestione associata ai sensi dell'art. 30 del TUEL con il Comune di Fiscaglia, n. 3 unità di personale sono transitate dal Consorzio al Comune di Ostellato ai sensi dell'art. 31 "Passaggio di dipendenti per effetto di trasferimento di attività" del D.Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii. come da informativa ai sensi dell'art. 47, comma 1, della L. 428 del 29/12/1990 oggetto di confronto con le parti sindacali in data 30/07/2020;
- che nel Fondo delle risorse decentrate del Comune di Ostellato, confluiscono per effetto del trascinarsi degli "zainetti personali delle dipendenti", quantificati nell'informativa ai sensi dell'art. 47, comma 1, della L. 428 del 29/12/1990 prot. n. 17033 del 30/07/2020, e come recepito con determinazione n. 319 del 31.08.2020, dall'anno 2021 quale quota trasferita al Comune di OSTELLATO le seguenti risorse:
 - art. 67 c. 2 lett e) del CCNL 21/05/2018, quota annualizzata per le sole risorse stabili, per complessivi € 9.816,36, di cui € 531,86 esclusi dal limite di cui all'art. 23, comma 2 del D.Lgs. 75/2017;
 - per € 3.072,78 quale parte variabile ai fini della sola quantificazione del LIMITE COMPLESSIVO di cui all'art. 23 c. 2 d.lgs 75/2017 trasferito dal consorzio;
- che il limite valevole a decorrere dal 01.01.2017 di cui all'art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75 del 25.5.2017 dello stanziamento destinato alla retribuzioni di posizione e di risultato delle Posizioni Organizzative, pari all'importo stanziato per l'anno 2016, è pari ai **€ 52.360,00**;

- che il limite di cui all'art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75 del 25.5.2017, da applicarsi al Fondo delle Risorse Decentrate del Comune di Ostellato a decorrere dall'anno 2021, al netto delle voci "escluse" dal calcolo per la verifica del rispetto del limite, è pari a **€ 75.582,91**, a seguito della rideterminazione derivante dal trasferimento delle quote per il rientro di personale dipendente dall'Unione Valli e Delizie e delle quote per il personale trasferito a seguito dello scioglimento del Consorzio Struttura ZeroSei;
- che a seguito dell'aumento del personale in servizio stimato al 31/12/2021 rispetto al personale in servizio al 31/12/2018, per il Comune di Ostellato, per l'anno 2021, ai sensi all'art. 33, comma 2, del D.L. 34/2019, al fine di mantenere invariata la quota media di salario accessorio, si determina l'incremento del limite di cui all'art.23 comma 2 del D.Lgs. 75/2017 seguente:
 - un incremento del limite per le risorse destinate alle Posizioni Organizzative per l'anno 2021 dell'importo quantificato in via previsionale in € 3.397,02;
 - un incremento del limite per le risorse del Fondo decentrato per l'anno 2021 quantificato in via previsionale in € 4.903,67;
- che pertanto a seguito dell'applicazione dell'art. 33, comma 2, del Dl. n. 34/2019, convertito con modificazioni dalla Legge n. 58/2019, il limite di cui all'art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75 del 25.5.2017, **per l'anno 2021** è rideterminato:
 - in complessivi **€ 80.486,58** per il Fondo delle risorse decentrate per il personale non dirigente;
 - in complessivi **€ 55.757,02** per lo stanziamento destinato alla retribuzioni di posizione e di risultato delle Posizioni Organizzative;
- che lo stanziamento destinato alla retribuzioni di posizione e di risultato delle Posizioni Organizzative di €. 52.360,00 è stato definito per il 2020 e seguenti con deliberazione G.C. n. 119 del 23/12/2019;
- che la convenzione tra i Comuni di Argenta e Ostellato per la gestione associata delle funzioni coordinamento pedagogico, approvata con delibera di C.C. n. 51 del 21/12/2020, prevede che la somma di € 2.150,00 oltre agli oneri riflessi, sia finalizzata alla remunerazione della retribuzione di posizione e risultato da riconoscere al Responsabile di Servizio per l'incarico di P.O. del Comune di Argenta traslati appositamente dal fondo delle posizioni organizzative del Comune di Ostellato, compatibilmente con le norme e i vincoli in materia di personale (limite di cui all'art. 23 comma 2 del D.Lgs. 75/2017);

Visto l'art. 1, comma 870, della L. n. 178/2020 in cui si stabilisce che, in considerazione del periodo di emergenza epidemiologica da Covid-19, le risorse destinate, nel rispetto del vincolo in materia di trattamento economico accessorio di cui all'art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75/2017, a remunerare le prestazioni di lavoro straordinario del personale civile delle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001, non utilizzate nel corso del 2020, nonché i risparmi derivanti dai buoni pasto non erogati nel medesimo esercizio, previa certificazione da parte dei competenti organi di controllo, possono finanziare nell'anno 2021, nell'ambito della contrattazione integrativa, in deroga al citato art. 23, comma 2, i trattamenti economici accessori correlati alla performance e alle condizioni di lavoro, ovvero agli istituti del welfare integrativo;

Richiamato il proprio parere di cui al verbale n. 7/2021 del 23/04/2021 assunto al prot. Unione n. 12095 del 23.04.2021, con cui sono stati certificati positivamente i risparmi conseguiti dai buoni pasto non erogati nell'anno 2020 che, ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 1 comma 870 della Legge 178/2020, possono finanziare nell'anno 2021, nell'ambito della contrattazione integrativa, in deroga all'articolo 23, comma 2, i trattamenti economici accessori correlati alla performance e alle condizioni di lavoro, ovvero agli istituti del welfare integrativo **per il PERSONALE DEI LIVELLI**, quantificati in complessivi € 877,64, il cui importo destinabile al fondo delle risorse decentrate depurato degli oneri previdenziali e dell'IRAP, ammonta ad **€ 660,00** (accantonati in avanzo vincolato in sede di rendiconto);

Rilevato che lo stanziamento per la retribuzione di Posizione di risultato delle posizioni organizzative del Comune di Ostellato per l'anno 2021 è quantificato in complessivi € 54.510,00;

Rilevato che il Fondo delle risorse decentrate del Comune di Ostellato per l'anno 2021, oggetto della presente certificazione, tenuto conto delle indicazioni della Giunta in merito al finanziamento delle risorse variabili, del limite di cui all'art. 23 c. 2 del D.Lgs. 75/2017, nonché

di quanto contemplato dall'art. 67 comma 7 del CCNL 21.05.2018, è quantificato in complessivi **€ 87.583,32**;

Riscontrato che il Fondo delle risorse decentrate per l'anno 2019 del Comune di Ostellato di **€ 87.583,32**, risulta così suddiviso:

- Quota stabile (art. 67, commi 1 e 2) pari a € 76.653,53=
- Quota variabile (art. 67, commi 3, 4, 5) pari a € 10.929,79=.

Rilevato che nella quantificazione di cui sopra è stato contemplato:

- il finanziamento di cui all'art. 67, comma 3, lett. c) del CCNL 21/05/2018 per **€ 4.500,00=** derivanti dall'applicazione dell'art. 113 del DLgs. 50/2016;
- l'incremento del fondo delle risorse decentrate ai sensi del comma 870, art 1 della Legge Bilancio 2021 per l'importo quantificato in **€ 660,00**, come da certificazione del revisore dei conti, connesso al risparmio per buoni pasto registrato nell'anno 2020 a fronte del ricorso allo smart working in relazione all'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- l'incremento di cui all'art. 67 c. 3 lett. h) del CCNL 21.05.2018, importo corrispondente alle eventuali risorse stanziare dagli enti ai sensi del comma 4, che prevede "In sede di contrattazione integrativa, ove nel bilancio dell'ente sussista la relativa capacità di spesa, le parti verificano l'eventualità dell'integrazione, della componente variabile di cui al comma 3, sino ad un importo massimo corrispondente all'1,2% su base annua, del monte salari dell'anno 1997, esclusa la quota relativa alla dirigenza" - ex art. 15 c. 2 CCNL 01/04/99. Per l'anno 2021, evidenziato che il l'importo massimo finanziabile pari al 1,2% del monte salari 2001 è pari a € 5.249,85;

Preso atto altresì del rispetto del limite di cui all'art.23, comma 2 del D.Lgs. 75/2017, delle somme inerenti il Fondo delle risorse decentrate del personale non dirigente e delle somme dello stanziamento per la retribuzione di posizione e di risultato delle Posizioni organizzative come evidenziato nella relazione illustrativa e tecnico finanziaria;

Vista la normativa vigente in materia di personale degli EE. LL.;

Verificato:

- che la relazione tecnico finanziaria è stata predisposta in ossequio alle istruzioni emanate con Circolare n. 25, del 19 luglio 2012, del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, opportunamente adeguata ai contenuti del nuovo CCNL sottoscritto il 21/05/2018 ;
- che il fondo per l'anno 2021 è stato costituito in conformità alla normativa vigente e risulta integralmente coperto dalle disponibilità di bilancio;
- che l'ipotesi di Contratto Collettivo Integrativo parte economica anno 2021 sottoscritto il 30/06/2021 connesso al CCI triennio 2019/2021 è stato predisposto in conformità delle vigenti disposizioni di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori;
- la compatibilità dei costi dell'ipotesi sottoscritta il 30/06/2021 di CCI parte economica anno 2021 connesso al CCI per il personale non dirigente del Comune di Ostellato triennio 2019/2021 sottoscritto il 16/05/2019 ed i vincoli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, in quanto vi è capienza negli appositi stanziamenti di bilancio per far fronte agli oneri derivanti dall'accordo.

CERTIFICA POSITIVAMENTE

- la compatibilità finanziaria sulla costituzione del fondo per la contrattazione integrativa per il personale non dirigente del Comune di Ostellato relativamente all'anno 2021 in quanto risultano rispettati i vincoli normativi e di bilancio;

- Il rispetto del limite di cui all'art.23, comma 2 del D.Lgs. 75/2017, delle somme inerenti il Fondo delle risorse decentrate del personale non dirigente e delle somme dello stanziamento per la retribuzione di posizione e di risultato delle Posizioni organizzative;
- la compatibilità dell'ipotesi sottoscritta il 30/06/2021 di CCI parte economica anno 2021 connesso al CCI per il personale non dirigente del Comune di Ostellato triennio 2019/2021 sottoscritto il 16/05/2019, con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge.

Il Revisore
Cristiano Sampaoli
f.to digitalmente